



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.

Repertorio atti n. *146* /CU del 18 dicembre 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 18 dicembre 2019:

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del richiamato regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento (UE) n. 1169/2011, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

VISTO l'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*", come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*", convertito con legge 11 febbraio 2019, n.12;



6
RP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 4 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria per le finalità di cui all'art. 39, paragrafo 1, lett. *b)*, *c)* e *d)* del richiamato regolamento (UE) n. 1169/2011;

VISTO lo schema di decreto in titolo, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 9203 del 4 settembre 2019, e diramato con nota DAR n. 14050 del 5 settembre 2019;

VISTO il nuovo schema di decreto, rielaborato a seguito di approfondimenti istruttori svolti con le Amministrazioni concertanti, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 11773 del 20 novembre 2019;

VISTA la nota della Segreteria della Conferenza DAR n. 19126 del 10 dicembre 2019, recante gli esiti della riunione tecnica del 9 dicembre 2019, nel corso della quale sono stati apportati diversi miglioramenti formali all'articolato, utili a chiarire le fasi di approvvigionamento degli animali o delle carni, mentre sono state rimesse alla sede politica le posizioni minoritarie dell'Emilia Romagna e della Lombardia, non accolte dal Ministero, soprattutto per la parte relativa alla richiesta di eliminare l'indicazione del Paese di nascita dell'animale;

VISTA l'ultima versione dello schema di decreto che recepisce le modifiche concordate nella ricordata riunione tecnica del 9 dicembre 2019, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 12644 del 13 dicembre 2019, e diramata in pari data dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 19446;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Regione Molise in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso intesa sul provvedimento, unitamente ai Rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole,



6
879